

# COMUNE DI VIGONE

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                  |    |     |            |
|------------------|----|-----|------------|
| DELIBERAZIONE N. | 17 | del | 23/11/2011 |
|------------------|----|-----|------------|

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario e convenzione per la gestione in forma associata**

L'anno **duemilaundici** addì **ventitre** del mese di **novembre**, alle ore **21,00** nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano :

| NR. | COGNOME E NOME         | PRESENTI | ASSENTI |
|-----|------------------------|----------|---------|
| 1   | CAZZULI MARCO          | X        |         |
| 2   | CAPRIFOGLIO CARLO      | X        |         |
| 3   | RIZZOLA FRANCESCO      | X        |         |
| 4   | BOSIO ELENA            | X        |         |
| 5   | PARODI STEFANO MASSIMO | X        |         |
| 6   | PRUSSO DAVIDE          | X        |         |
| 7   | RAPETTI GIUSEPPE MARIO | X        |         |
| 8   | ALEMANNI LORENZO       | X        |         |
| 9   | TUDISCO BIAGIO         | X        |         |
| 10  | GILARDO MAURO          | X        |         |
| 11  | SCAZZOLA EUGENIA       |          | X       |
| 12  | UGO GIUSEPPINA MARIA   | X        |         |
| 13  | BOSIO EDDO             | X        |         |

Partecipa il Dott. Mario Vittorio CANESSA, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CAZZULI Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

C.C. N. 17 DEL 23/11/2011

OGGETTO: **Approvazione regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario e convenzione per la gestione in forma associata**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

la partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è un istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente innovato da diverse leggi;

in particolare, l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 30% dell'importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati;

successivamente, l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;

il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo municipale"), articolo 2, comma 10, dispone l'ulteriore innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservata ai comuni che con la loro collaborazione all'accertamento ne hanno determinato l'acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;

l'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, sopra richiamato, dispone, al comma 2, che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, mentre i comuni con popolazione non superiore a tale soglia sono tenuti a formare un "consorzio" ai fini della costituzione del medesimo organismo;

infine, l'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo del gettito della cosiddetta "Robin Tax".

### **Considerato che:**

la norma originaria istitutiva del Consiglio tributario è il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto:

l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale prevedeva l'emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l'interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato;

l'articolo 30 prevede che "con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative" ai Consigli tributari; anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato;

l'articolo 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli

contribuenti; l'articolo 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti "all'Ufficio delle imposte" dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso.

il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'articolo 30; pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di cui al testo unico degli enti locali;

il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali) attribuisce al comune ampia potestà regolamentare; in particolare, l'articolo 7 prevede che «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni».

l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

**Visto che** con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 203 del 2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:

commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative;

urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati colabenti o da demolire;

proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali;

residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengono l'effettivo domicilio nel comune;

disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

**Ricordato che** il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza:

dell'articolo 83, comma 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

dell'articolo 83, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza».

**Ritenuto che**, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere:

la partecipazione al Consiglio tributario di tutti i funzionari comunali responsabili degli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007;

di invitare, ove necessario, alle sedute del Consiglio tributario i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell'INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l'individuazione di specifici filoni di evasione.

Di prevedere altresì la possibilità futura di un'eventuale convenzionamento con altri Enti ove si ravvisasse l'opportunità di un miglioramento dell'efficienza del Consiglio Tributario attraverso la cooperazione coi responsabili di altri Comuni;

Vista l'allegata bozza di convenzione per lo svolgimento del servizio in forma associata con i comuni di Spigno Monferrato, Prasco e Merana e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;

Con n. 2 Consiglieri astenuti (Gilardo e Ugo) e i restanti favorevoli, con voti resi nei modi e nelle forme di legge

## **DELIBERA**

Di approvare il regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di approvare la convenzione per la gestione in forma associata del Consiglio Tributario con i comuni di Spigno Monferrato, Prasco e Merana allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

**Articolo 1- Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

**Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio tributario è composto da:

- il Responsabile del Servizio Tributi/Entrate, che assume la carica di Presidente;
- il responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- il responsabile del Servizio Anagrafe;
- il responsabile del Servizio Interventi economici (Commercio);
- il responsabile del Servizio Edilizia/urbanistica;

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

**Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

**Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.

4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, e comunque non meno di una volta all'anno.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

#### **Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri**

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.

2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

#### **Articolo 7 –Locali e mezzi del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario ha sede, di norma, presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte, di norma, dall'Ufficio Tributi/Entrate.

2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

#### **Articolo 8 – Svolgimento in forma associata**

Il Consiglio Tributario potrà essere gestito in forma associata con altri Enti al fine di perseguire migliori livelli di efficacia ed efficienza. In tal caso la sua composizione sarà definita in sede di convenzione e modulata al fine di consentire la partecipazione di tutti gli Enti convenzionati anche, eventualmente, secondo criteri di turnazione.

In caso di gestione in forma associata il contenuto del presente regolamento di intende esteso a tutti gli enti convenzionati ed adeguato a tale forma di gestione del servizio.

#### **Articolo 9 –Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

### **Articolo 1 – Accordo di tipo convenzionale**

Le Amministrazioni dei Comuni di Visone, di Spigno Monferrato, di Prasco e di Merana convengono di stipulare un accordo di tipo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la costituzione e l'utilizzo in forma associata del Consiglio Tributario.

### **Art. 2 - Finalità**

Il presente accordo ha la finalità di promuovere il coordinamento e l'esercizio in forma associata delle funzioni del Consiglio Tributario attraverso l'utilizzo dello stesso Consiglio da parte degli Enti aderenti al fine conseguire la maggior efficacia ed efficienza nella conclusione dei procedimenti amministrativi di pertinenza.

### **Articolo 3 – Durata**

La presente convenzione ha la durata di anni TRE a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la facoltà delle Amministrazioni di procedere al suo rinnovo al momento della sua naturale scadenza. E' altresì facoltà delle singole Amministrazioni procedere allo scioglimento anticipato della convenzione qualora motivi di opportunità e di convenienza non la rendano più rispondente alle sue finalità.

### **Articolo 4 – Forme di consultazione**

Le modalità attraverso le quali viene attuato il presente accordo convenzionale sono concordate dai Sindaci dei Comuni Convenzionati sulla base delle circostanze operative e delle reciproche esigenze mediante accordi operativi.

### **Articolo 5 – Comune capo-convenzione**

Il Comune "capo-convenzione" è il Comune di Visone. Ciascun comune si dota di identico regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario che costituisce parte integrante della presente convenzione.

### **Articolo 6 – Composizione del Consiglio Tributario**

Il Consiglio Tributario è costituito da un responsabile del servizio di ciascun Ente scelto da ogni Sindaco al fine di garantire la composizione del Consiglio Tributario così come indicata dall'art. 3 del regolamento di cui all'art. 5 della presente convenzione.

### **Articolo 7 – Riparto delle spese**

Le eventuali spese vive per il funzionamento del Consiglio Tributario sono ripartite tra i comuni aderenti alla convenzione in proporzione alla quantità di lavoro dedicato del Consiglio a ciascun Ente.

Il riparto delle spese verrà effettuato annualmente con provvedimento del competente Organo del Comune di Visone.

In ogni caso i Comuni aderenti alla convenzione sono tenuti a pagare la quota a loro carico entro 30 giorni dal ricevimento del prospetto di riparto. Decorso tale termine spetteranno al Comune di Visone gli interessi ai sensi di legge.

Il rimborso della quota di spettanza di ciascun Ente dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

#### **Articolo 8 – Reciproci obblighi e garanzie**

Il Comune di Visone anticiperà le eventuali spese vive necessarie per il funzionamento del Consiglio. I Comuni aderenti alla convenzione dovranno rimborsare le spese sostenute dal Comune di Visone secondo quanto previsto dal precedente articolo.

#### **Articolo 12 – Norme finali e transitorie**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti nei diversi istituti contemplati.

La presente convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione da parte degli enti aderenti. La sottoscrizione può essere fatta anche disgiuntamente e in tempi diversi; in tal caso gli effetti della convenzione si estendono ai nuovi Enti aderenti dal momento della sottoscrizione della convenzione.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi del n. 1 della tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione” allegata al DPR 26/4/1986 n. 131.

Lì, \_\_\_\_\_



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.TO *Cazzuli Marco*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO *Canessa Dr. Mario Vittorio*

.....

.....

---

**RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica

Il Responsabile del procedimento  
F.TO

Il Responsabile del servizio  
F.TO *Canessa Dr. Mario Vittorio*

.....

.....

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

Il Responsabile del procedimento  
F.TO

Il Responsabile del servizio  
F.TO *Canessa Dr. Mario Vittorio*

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio telematico [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Visone, lì

Il Messo Comunale/dipendente addetto  
F.TO *Lanzavecchia Roberto*

Il Segretario Comunale  
F.TO *Canessa Dr. Mario Vittorio*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Visone,

Il Segretario comunale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Visone, lì

Il Responsabile del Servizio